

INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVISORIALI
(art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

In attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 "Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private" che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvisoriali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito.

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo / Tipologia contrattuale	Livello provvisoriale
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE I	10.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE II	10.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE III	8.50
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE III CON FRANCHIGIA	9.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE IV AUTOCARRI	8.50
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE IV AUTOCARRI CON FRANCHIGIA	9.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE IV MOTOCARRI	10.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE V	10.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE VI	10.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	SETTORE VII	10.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	N4R	10.00
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	NAUTICA	10.00

Nell'ipotesi di attività di distribuzione svolta nell'ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvisoriale sopra indicato è riferito all'intermediario avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.